

Roma, 30 Marzo 2009

Nota tecnica sui criteri di classificazione e sulle modalità di smaltimento dei rifiuti costituiti da bossoli e da rottami di piattelli residuati da attività sportive di tiro a volo.

La nota in oggetto, che è stata elaborata dal Collegio Tecnico Giuridico della FITAV al fine di chiarire gli aspetti tecnico-normativi per la classificazione e per l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di tiro a volo in base alle disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si articola nelle seguenti sezioni.

1 - Gestione dei rifiuti costituiti da frammenti di piattelli per tiro a volo.....	2
<i>Invio al Recupero con le "procedure semplificate" ex D.M. 5/2/98.....</i>	2
<i>Altre destinazioni:</i>	3
2 - Gestione dei rifiuti costituiti da bossoli.....	3
A) <i>Invio al Recupero con le "procedure semplificate" ex D.M. 5/2/98.....</i>	3
B) <i>Invio ad operazioni di trattamento, anche con finalità di recupero, con procedure non semplificate</i>	4
C) <i>Prospettive alternative per l'avvio al recupero dei bossoli di cartucce usate</i>	4
3 – Considerazioni generali per i rifiuti costituiti da frammenti di piattelli e da bossoli.....	4
<i>Invio ad operazioni di trattamento, anche con finalità di recupero, con procedure non semplificate:</i>	4
<i>Destinazione in discarica:.....</i>	4
4 – Gestione dei rifiuti costituiti da pallini di piombo.....	6
<i>Invio al Recupero con le "procedure semplificate" ex D.M. 5/2/98.....</i>	6
<i>Altre destinazioni:</i>	6

1 - Gestione dei rifiuti costituiti da frammenti di piattelli per tiro a volo

Il rifiuto, in relazione al proprio "flusso di origine" viene classificato con il **C.E.R. 20.03.01**, corrispondente a "rifiuti urbani misti", non pericoloso, prodotto da attività di post-consumo, ovvero, a seguito di esplicita dichiarazione del fornitore, con il **C.E.R. 170302**, non pericoloso, corrispondente a "miscele bituminose non contenenti catrame di carbone".

Per quanto concerne la destinazione finale, il rifiuto può essere inviato ad operazioni di recupero secondo le procedure semplificate di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06, individuate dal D.M. 5/2/98, oppure a centri di trattamento con finalità di recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 o 210 del D.Lgs 152/06 o, ancora, allo smaltimento in discarica.

Invio al Recupero con le "procedure semplificate" ex D.M. 5/2/98

Tipologia di Recupero 7.6 (allegato 1, suballegato 1 D.M. 5/2/98)

Recupero:

- a) produzione di conglomerato bituminoso "verGINE" a caldo [R5] (*per produzione di nuovi piattelli o per produzione di conglomerato bituminoso*);
- b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, N. 187) [R5].

- *se il recupero è effettuato da terzi:* occorre verificare che da parte loro sia stata inviata comunicazione alla Provincia di competenza per l'iscrizione negli appositi registri delle aziende che effettuano recupero di rifiuti; in alternativa, si potrà verificare l'avvenuta iscrizione in detti registri chiedendo informazioni direttamente alla Provincia di competenza.

- *se il recupero è effettuato in proprio:* occorre inviare una comunicazione alla Provincia di competenza almeno 90 giorni prima di dare inizio all'attività allegando una relazione tecnica descrittiva. Coloro i quali abbiano intenzione di svolgere in proprio detta attività, potranno richiedere alla F.I.T.A.V. - Collegio Tecnico Giuridico - ulteriori informazioni o delucidazioni. L'attività potrà essere intrapresa trascorsi i predetti 90 giorni e sempre che nel frattempo la Provincia non abbia sollevato obiezioni o richiesto ulteriori informazioni.

NOTA: Si intende effettuata in proprio un'attività di realizzazione di rilevati e sottofondi stradali svolta all'interno dell'area di pertinenza del campo di tiro o del luogo di produzione del rifiuto. Qualora l'opera da realizzare (es. nuova strada, rilevato in terra, etc.) richieda la presentazione e l'approvazione di un progetto preliminare, questo dovrà essere ovviamente redatto e presentato agli organi competenti ed unito in copia alla documentazione da inviare alla Provincia.

Riguardo agli esiti del test di cessione, occorre disporre di idonea documentazione da richiedere alle aziende produttrici di piattelli.

Altre destinazioni:

- c) oltre alle attività di recupero sopra indicate, il rifiuto può anche essere inviato presso soggetti che effettuano la “messa in riserva” [R13]. Anche in questo caso il soggetto che la effettua dovrà avere inviato la comunicazione di cui sopra ed essere iscritto negli appositi registri Provinciali.
- d) smaltimento in discarica. In questo caso non si applicano le procedure semplificate per il recupero. Il rifiuto è classificato tra i rifiuti urbani o assimilati (vedi punto 3).

2 - Gestione dei rifiuti costituiti da bossoli

Il rifiuto costituito da bossoli di cartucce usate, in relazione al proprio “flusso di origine”, può essere classificato con il C.E.R. **20.01.39**, corrispondente a “plastica”, non pericoloso, prodotto da attività di post-consumo oppure con il C.E.R. **02.01.04**, corrispondente a “rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)”, non pericoloso, prodotto da attività di caccia. Non ricorrono infatti gli estremi per la sua classificazione con i codici della famiglia 16.04.00 (rifiuti esplosivi di scarto) dato che il rifiuto costituito da bossoli vuoti di cartucce usate non è “esplosivo”, né ricorrono gli estremi per la sua classificazione con i codici della famiglia 15.00. (rifiuti da imballaggio), in quanto i bossoli non rientrano nella definizione degli “imballaggi”, vale a dire: *“il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”* (art. 218, c1, d.lgs. n. 152/06).

Per quanto concerne la destinazione finale, il rifiuto può essere inviato ad operazioni di recupero secondo le procedure semplificate di cui all’art. 216 del D.Lgs 152/06, individuate dal D.M. 5/2/98, oppure a centri di trattamento con finalità di recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 o 210 del D.Lgs 152/06.

A) Invio al Recupero con le “procedure semplificate” ex D.M. 5/2/98

Tipologia di Recupero 6.1 (allegato 1, suballegato 1 D.M. 5/2/98)

Codice Europeo [02.01.04] [20.01.39]

6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.

6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), macinazione o granulazione, lavaggio e separazione per l'ottenimento di materiali plastici contenenti

massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche [R3].

6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST - UNI 10667.

- *se il recupero è effettuato da terzi* occorre verificare che da parte loro sia stata inviata comunicazione alla Provincia di competenza per l'iscrizione negli appositi registri delle aziende che effettuano recupero di rifiuti; in alternativa, si potrà verificare l'avvenuta iscrizione in detti registri chiedendo informazioni direttamente alla Provincia di competenza.
- *se il recupero è effettuato in proprio* occorre inviare una comunicazione alla Provincia di competenza almeno 90 giorni prima di dare inizio all'attività allegando una relazione tecnica descrittiva. L'attività potrà essere intrapresa trascorsi i predetti 90 giorni e sempre che nel frattempo la Provincia non abbia sollevato obiezioni o richiesto ulteriori informazioni.

B) Invio ad operazioni di trattamento, anche con finalità di recupero, con procedure non semplificate

In questo caso il soggetto cui si conferisce il rifiuto deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs 152/06.

C) Prospettive alternative per l'avvio al recupero dei bossoli di cartucce usate

Il POLIECO (Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti e dei beni in polietilene) e le Associazioni delle aziende produttrici delle cartucce, hanno siglato un accordo avente per oggetto le modalità di raccolta dei bossoli *post-consumo* per il loro conferimento a soggetti autorizzati ai fini del loro recupero e riciclaggio. Nell'ambito dei contenuti dell'accordo, le Società affiliate alla FITAV possono conferire direttamente i bossoli usati a soggetti convenzionati con POLIECO.

3 – Considerazioni generali per i rifiuti costituiti da frammenti di piattelli e da bossoli

Invio ad operazioni di trattamento, anche con finalità di recupero, con procedure non semplificate:

E' sufficiente verificare che il soggetto cui si conferisce il rifiuto sia autorizzato ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs 152/06.

Destinazione in discarica:

Oltre alla possibilità di avvio al recupero, da considerarsi prioritaria, i rifiuti possono essere destinato allo smaltimento finale in discarica. Vi sono due aspetti che devono essere considerati: uno relativo alla loro classificazione, l'altro riguardante la sua conformità ai criteri per lo smaltimento dei rifiuti in discarica dettati dal D.M. 3/8/2005.

A) Classificazione dei rifiuti come Assimilabili ai RSU

Come sopra indicato, i rifiuti sono classificati tra i rifiuti urbani o assimilati in base al flusso di origine.

Da parte di taluni sono stati avanzati dubbi sulla assimilabilità dei rifiuti ai R.S.U.. Tali dubbi derivano da una incertezza normativa ancora non risolta che ha origini antiche e risale al D.P.R. n. 915/1982 che delegava ai Comuni la competenza sull'assimilazione dei rifiuti speciali in base alla Delibera Interministeriale del luglio 1984. Delibera che continua ad essere in vigore fino all'emanazione delle nuove norme tecniche previste dal D.Lgs 152/06 e che aveva introdotto una nozione solo tecnologica di assimilabilità per lo smaltimento finale.

Successivamente, l'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (nota come Legge Comunitaria '93) introduceva, per la prima volta, il criterio dell'assimilazione per legge, affermando che sono rifiuti assimilati agli urbani (e quindi urbani a tutti gli effetti) tutti quelli elencati nella tabella di cui al punto 1.1.1 della suindicata Delibera. Detto articolo è stato poi abrogato dall'art. 17, comma 3, della L. 24/4/1998, n. 128 (Legge Comunitaria 1995-1998).

I Comuni, pertanto, sono stati in un primo momento privati della relativa potestà classificatoria, poi restituita, e restano quindi i soggetti deputati, attraverso il proprio "regolamento" di gestione dei R.S.U., alla applicazione dei criteri di assimilabilità di rifiuti "speciali" ai rifiuti solidi urbani, pur nell'ambito di quanto stabilito dalla citata Delibera del luglio 1984.

Di fronte ai predetti "dubbi", tutt'altro che immotivati vista la complessa situazione del quadro normativo, occorre precisare che il rifiuto in oggetto si configura in origine come rifiuto urbano, essendo il prodotto di attività di post-consumo. Questa semplice ma cruciale considerazione è sufficiente a eliminare qualsiasi incertezza sulla assimilabilità tecnologica (legata alla natura del rifiuto), per altro sancita anche dalla Delibera del luglio 1984.

Con questa premessa, che, fatti salvi i criteri di cui al successivo punto B), conduce in ogni caso i rifiuti a poter essere smaltiti in discariche di Prima Categoria per R.S.U., ora "discariche per rifiuti non pericolosi" secondo la definizione di cui al D.Lgs 36/2003, resta da definire la loro "assimilabilità" secondo i criteri "della quantità giornalmente conferita al servizio pubblico di raccolta" o ad essi simili, che sarà l'Ente gestore del servizio medesimo a stabilire.

B) Ammissibilità del rifiuto allo smaltimento in discariche per RSU e assimilati

Basandosi esclusivamente sulla classificazione dei rifiuti, gli stessi possono essere conferiti senza caratterizzazione analitica in discariche per rifiuti non pericolosi, in quanto assimilabili ai RSU. L'art. 6, c1, lett. a) del D.M. 3/8/2005 recita infatti:

Art. 6. - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi e' consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:

a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei

rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani

4 – Gestione dei rifiuti costituiti da pallini di piombo

Il rifiuto, in relazione al proprio “flusso di origine” viene classificato con il **C.E.R. 20.01.40**, non pericoloso, corrispondente a “metallo ” prodotto da attività di post-consumo. Per quanto concerne la destinazione finale, il rifiuto può essere inviato ad operazioni di recupero secondo le procedure semplificate di cui all’art. 216 del D.Lgs 152/06, individuate dal D.M. 5/2/98, oppure a centri di trattamento con finalità di recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 o 210 del D.Lgs 152/06 o, ancora, allo smaltimento in discarica.

Invio al Recupero con le “procedure semplificate” ex D.M. 5/2/98

Codice Europeo [200140] - Tipologia recupero 3.6

Recupero:

- a) lavaggio e vagliatura per l’eliminazione dei contaminanti estranei per il recupero per gli scopi originali [R4];
- b) recupero nell’industria metallurgica con il lavaggio chimico-fisico [R4];

- se il recupero è effettuato da terzi: occorre verificare che da parte loro sia stata inviata comunicazione alla Provincia di Competenza per l’iscrizione negli appositi registri delle aziende che effettuano recupero di rifiuti; in alternativa, si potrà verificare l’avvenuta iscrizione in detti registri chiedendo informazioni direttamente alla Provincia di competenza.

- se il recupero è effettuato in proprio: occorre inviare una comunicazione alla Provincia di competenza almeno 90 giorni prima di dare inizio all’attività allegando una relazione tecnica descrittiva (coloro i quali abbiano intenzione di svolgere in proprio detta attività, potranno richiedere alla F.I.T.A.V. - Collegio Tecnico Giuridico - ulteriori informazioni o delucidazioni).

Altre destinazioni:

- c) oltre alle attività di recupero sopra indicate, il rifiuto può anche essere inviato presso soggetti che effettuano la “messa in riserva” [R13]. Anche in questo caso il soggetto che la effettua dovrà avere inviato la comunicazione di cui sopra ed essere iscritto negli appositi registri Provinciali.
- d) smaltimento in discarica. In questo caso non si applicano le procedure semplificate per il recupero.

Il Coordinatore del Collegio
Tecnico Giuridico
della F.I.T.A.V.
(Dr. Stefano Rosi)